



COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

**REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE E LA
COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _16_ del
24/06/2022**

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE E LA COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

INDICE

CAPO I RATEIZZAZIONE

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione della rateizzazione

Art. 3 – Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione

Art. 5 – Procedimento

Art. 6 – Provvedimento di concessione o diniego

Art. 7 – Decadenza

CAPO II COMPENSAZIONE

Art. 8 PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Art. 9 COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

Art. 10 COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

Art. 11 COMPENSAZIONE SPONTANEA O D'INIZIATIVA D'UFFICIO, TRA DEBITI O SPETTANZE VARIE DOVUTE DALL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI VERSO L'ENTE

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Abrogazioni, disposizioni finali ed entrata in vigore

CAPO I RATEIZZAZIONE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, come definiti dal successivo articolo 2.
2. La dilazione a rate è una modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento e consiste nel concedere un periodo di tempo più lungo rispetto alle scadenze ordinarie di debiti tributari non assolti, con la specifica finalità di accompagnare il contribuente nella regolarizzazione graduale della esposizione debitoria pregressa.
3. Il presente regolamento è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra fisco e contribuente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
4. Il regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Ambito di applicazione della rateizzazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:
 - siano essi derivanti da avvisi bonari di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali o da iscrizione in ruoli ordinari;
 - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche:
 - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
 - all'istituto dell'accertamento con adesione, nei limiti dei regolamenti adottati per ciascun tributo.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
 - quando è iniziata la procedura esecutiva, ovverosia ha avuto già inizio il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
 - in caso di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria.
4. Le istanze di rateizzazione sono istruite e valutate a cura dell'Ufficio tributi del Comune, fermo restando che l'autorizzazione alla rateizzazione dovrà essere rilasciata dal Responsabile della Settore Finanziario, su proposta del responsabile del procedimento relativo al tributo per cui viene avanzata richiesta di rateizzazione.

Art. 3 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
2. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa, a titolo esemplificativo, in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili.
3. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:
 - a) fino ad un massimo di 6 mesi: per importi da euro 101,00 ad euro 1.000,00;
 - b) fino ad un massimo di 12 mesi: per importi da euro 1.000,01 ad euro 2.500,00;
 - c) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 2.500,01 ad euro 5.000,00;
 - d) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 5.000,01 ad euro 10.000,00;
 - e) fino ad un massimo di 48 mesi: per importi da euro 10.000,01 ad euro 15.000,00;
 - f) fino ad un massimo di 60 mesi: per importi da euro 15.000,01 ad euro 20.000,00;
 - g) fino ad un massimo di 72 mesi: per importi superiori ad euro 20.000,00.
4. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più tributi. In tal caso le soglie d'importo di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i tributi di cui si chiede la rateizzazione.
5. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
6. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
7. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale con regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno di effettivo pagamento.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione

1. Il contribuente, in possesso dei requisiti disciplinati nel presente regolamento, che intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.
3. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;

- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, sollecito di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione, etc.);
 - c) l'autodichiarazione da parte del contribuente di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
4. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.
 5. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme ad eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite collaborazione con altri Enti.
 6. A tal fine, l'Ufficio tributi predispone apposito modello di istanza da utilizzare per la richiesta di rateizzazione.

Art. 5 - Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal responsabile del procedimento dell'Ufficio Tributi e viene perfezionata dal Responsabile della Settore Finanziario.
2. A tal fine, l'Ufficio tributi dovrà istituire un apposito registro delle rateizzazioni, riportando in ordine cronologico gli estremi delle richieste pervenute all'Ufficio e gli estremi delle concessioni e dei dinieghi rilasciati.
3. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
4. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il responsabile del procedimento stesso indicherà nell'atto di richiesta.
5. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà il diniego della richiesta di rateizzazione.
6. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
7. La domanda di rateizzazione deve essere presentata, in ogni caso, prima dell'avvio della riscossione coattiva qualora quest'ultima sia stata affidata all'agente incaricato della riscossione.

Art. 6 - Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile della Settore Finanziario, su proposta del responsabile del procedimento dell'Ufficio tributi, concede la rateizzazione ovvero la rigetta sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. Il piano di rateizzazione prevede esplicitamente l'estinzione progressiva del debito, evidenziando l'estinzione dei debiti tributari più anziani rispetto ai debiti tributari relativi alle annualità più recenti. Il pagamento delle singole rate viene imputato sempre al debito più anziano e

progressivamente il pagamento del debito residuo va a regolarizzare le annualità più recenti ricomprese nel piano di rateizzazione.

4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato.

Art. 7 – Decadenza

1. Il piano di rateazione concesso al contribuente è oggetto di decadenza in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. In tal caso, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

CAPO II

COMPENSAZIONE

Art. 8 PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali. L'istituto della compensazione può essere applicato anche alle entrate extra tributarie.

L'obbligazione tributaria o extra tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

Art. 09 COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Il Responsabile del procedimento del Servizio Tributi istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 10 COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, presenta una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Il Responsabile del procedimento del Servizio Tributi istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali e comunica al Servizio Ragioneria il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, e comunica al contribuente interessato l'esito del procedimento.

Art. 11 COMPENSAZIONE SPONTANEA O D'INIZIATIVA D'UFFICIO, TRA DEBITI O SPETTANZE VARIE DOVUTE DALL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI ED EXTRATRIBUTARI VERSO L'ENTE

I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Buonvicino in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi o che sono destinatari di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere possono avvalersi, su propria iniziativa, della possibilità di compensare i medesimi crediti o le obbligazioni con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie o extra tributaria a loro carico.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al Responsabile del procedimento, al Responsabile del Servizio competente e al Responsabile del Servizio Finanziario, con il quale si intende promuovere la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito o della obbligazione da compensare ed il relativo titolo;

- l'affermazione che con la compensazione del credito o della obbligazione, l'obbligazione verso l'ente si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

Le obbligazioni extra tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma, ovvero d'ufficio su iniziativa del Responsabile del Procedimento e del Servizio verso cui sorge il credito o il diritto a spettanze varie. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

Il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente il credito maturato dal creditore o la concessione di spettanze varie, che i debiti tributari o extra tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi e spettanze varie ed i debiti tributari ed extra tributari del medesimo soggetto, può avvenire soltanto a seguito della adozione di un provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

Il contribuente che intende avvalersi spontaneamente di tale facoltà può concordare con il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente un piano di rientro di dilazione/rateizzazione che definisce fasi e tempi di rientro del debito tributario o extra tributario.

Il Responsabile del procedimento e/o del Servizio del Comune di Buonvicino verso cui sono vantati crediti oppure spettanze in genere dal contribuente, all'atto dell'avvio del procedimento di liquidazione richiede preventivamente, all'ufficio tributi e ne dà atto nel procedimento di liquidazione, il nulla osta alla liquidazione e al pagamento dei crediti e/o delle spettanze in genere.

Se dalla verifica emerge una situazione debitoria verso l'ente, il Responsabile del procedimento e/o del Servizio deve avviare immediatamente l'istituto della compensazione per il recupero intero o parziale del debito tributario o extra tributario.

Qualora il credito vantato sia inferiore al debito tributario o extra tributario, il debito residuo può essere oggetto di uno specifico piano dilazione/rateizzazione per il pagamento a saldo e stralcio integrale del debito tributario o extra tributario.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Abrogazioni, disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie e/o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, ivi comprese le norme che disciplinano la rateizzazione contenute nei regolamenti comunali relativi ai singoli tributi. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.